

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1556-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

e col Ministro dell'ambiente

(SPINI)

(V. Stampato n. 1556)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 novembre 1993

(V. Stampato Camera n. 3391)

modificato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 1993

*Trasmesso dal Presidente dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 dicembre 1993*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la
regolamentazione degli scarichi termici a mare

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Decreto-legge	»	8

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 408

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento.»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1993, N. 408*Identico.**Identico:**identico:*

«1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento.»;

al comma 2, dopo le parole: «eventuali prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni»; e le parole: «consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso»;

al comma 3, dopo le parole: «di adeguamento» sono inserite le seguenti: «delle centrali termoelettriche»;

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 7, le parole: «, nonchè delle prescrizioni impartite» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di decorso dei termini di cui al comma 5».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima legge.»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo dal mare.»;

al comma 7, dopo le parole: «allo scarico» sono inserite le seguenti: «dalle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche»; e dopo le parole: «di adeguamento» sono inserite le seguenti: «delle centrali termoelettriche».

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993.

**Disposizioni urgenti per la regolamentazione
degli scarichi termici a mare**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la regolamentazione degli scarichi termici a mare;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunioni del 30 settembre e del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), salvo quanto prescritto al quarto ed al settimo comma. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, tranne che per consentire il rispetto dei valori di incremento del parametro "temperatura" del corpo recipiente, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nel caso di scarichi con recapito in mare. In questo caso la diluizione è consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge».

Articolo 2.

1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

Articolo 3.

1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorità competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorità di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione.

4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità.

6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3°C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonché delle prescrizioni impartite.

8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPINI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO